

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "Be Think, Solve, Execute S.p.A." in breve "Be S.p.A" senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2

La Società ha per oggetto:

la produzione e la prestazione per conto di banche, imprese private in genere ed enti pubblici, di servizi tecnici relativi alla gestione ed al trattamento di documenti in genere, sia di natura cartacea che elettronica, ivi inclusi: (i) la realizzazione di sistemi di sicurezza fisica quali impianti di video-sorveglianza, controllo accessi, controllo del traffico, controllo di accessi a zone a traffico limitato, rilevazione della velocità ed integrazione e manutenzione degli stessi; (ii) la realizzazione e la messa in sicurezza delle reti di trasmissione dati, telefoniche, satellitari, modulari, dedicate e fisse, nonché a tali fini l'attività di noleggio, di assunzione e concessione di rappresentanze e concessioni nell'ambito di cui sopra;

- l'acquisizione dei dati;
 - la consulenza per l'impianto e la gestione di "Centri di elaborazione Dati";
 - l'attività di consulenza nel settore tecnico-organizzativo;
 - la produzione di servizi inerenti al trasporto di documenti, la produzione di servizi di archiviazione fisica di qualunque tipo di documento o sostitutiva con opportuni supporti elettronici, nonché la relativa attività di consulenza;
 - la produzione di servizi strumentali all'attività bancaria e parabancaria;
 - la consulenza informatica in genere, compresa l'analisi, la programmazione, lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informativi;
 - la manutenzione di impianti hardware, nonché la gestione di elaborazione dati per conto terzi;
 - la commercializzazione di procedure informatiche sia sviluppate in proprio che prodotte da terzi;
 - tutte le attività complementari, accessorie, collegate, strumentali a, o dalle stesse derivanti da, quanto precede tra le quali lo svolgimento di attività di formazione, organizzazione e realizzazione di convegni, corsi, meeting, seminari e moduli formativi per professionisti, imprese, privati, associazioni ed enti pubblici e privati, nonché loro dipendenti e collaboratori.
- La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività:
- a. di assunzione di partecipazioni, anche in consorzi o

raggruppamenti di imprese, in Italia ed all'estero;

b. di coordinamento finanziario commerciale e tecnicoamministrativo delle società del gruppo;

c. di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma limitatamente alle società del gruppo;

d. di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi nell'interesse della società e del gruppo. Le predette attività non potranno in alcun caso essere svolte nei confronti del pubblico, ma solo nei confronti di società controllanti, controllate, collegate o controllate da una stessa controllante e comunque all'interno di un medesimo gruppo.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, bancarie, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, incluso ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con banche, società e privati, prestare avalli, fidejussioni e ogni altra forma di garanzia, anche reale, nell'interesse proprio e di società del gruppo e, in ogni caso, non nei confronti del pubblico.

Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di riserva di legge e lo svolgimento in via professionale e nei confronti del pubblico di servizi d'investimento e di attività bancaria e finanziaria ai sensi rispettivamente del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

ART. 3

La Società ha sede legale in Roma. La Società potrà costituire o sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 17 dello statuto. Inoltre, potrà impiantare e sopprimere agenzie e uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dall'Assemblea.

IL CAPITALE

ART. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.543.428,05 (venticinque milioni cinquecentoquarantatre quattrocotventottomila virgola venticinque) diviso in numero 119.239.904 (centodiciannove milioni duecentotrentanovemila novecentoquattro) azioni prive di valore nominale.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443

c.c.

In data 17 luglio 2012 l'Assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento di capitale fino all'importo nominale massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila virgola zero zero) scindibile, da offrire in opzione ai soci ed eventualmente da collocare ove e nella misura dell'inoptato secondo le procedure di legge e del regolamento Consob, delegando il Consiglio di Amministrazione di procedere, in sede di esecuzione dell'adempimento, a fissare il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nei limiti di legge, anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, eventualmente applicando uno sconto nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti; le azioni di nuova emissione potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale costituiti con la finalità di liberare aumenti di capitale a pagamento.

Il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici); nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Sarà tuttavia in facoltà del Consiglio di Amministrazione di anticipare la chiusura dell'aumento di capitale nel rispetto del termine minimo indicato dalla Consob, definendo in tale sede l'aumento definitivo del capitale sociale già sottoscritto e interamente versato.

La stessa Assemblea straordinaria ha altresì deliberato di aggiornare la Deliberazione della precedente Assemblea straordinaria del 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) che ha delegato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione, mediante vincolo di reinvestimento dei corrispettivi di quote di capitale di società che saranno in futuro individuate, la cui acquisizione risulti strategica ai fini del migliore perseguimento dei progetti imprenditoriali del gruppo; del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione, mediante vincolo di sottoscrizione, del saldo di quote di capitale di società già interamente acquisite e successivamente incorporate per fusione in società del gruppo interamente possedute dalla

capogruppo, in corso di definizione e da acquisire, modificando l'importo quantitativo dell'aumento del capitale nominale e il numero dei titoli azionari emettibili: quanto all'importo dell'aumento del capitale nominale fissandolo nella percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10% del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della o delle successive deliberazioni di aumento e conseguente emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione e quanto al numeri dei titoli azionari emettibili delegando lo stesso Consiglio di Amministrazione a stabilirne la misura in occasione della o delle successive deliberazioni di esecuzione dell'aumento in misura tale da soddisfare, e comunque rispettare, il limite massimo dell'aumento del capitale sociale nominale come sopra accertato alla data, nonché prorogando il termine di esecuzione dell'aumento riservato sino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). Resta confermata ogni altra previsione e prescrizione già detta nella Deliberazione qui adeguata.

AZIONI

ART. 6

Il Capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o di crediti. In base a formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione i Soci potranno versare somme in conto capitale alla Società.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri Soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale e servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

ART. 7

Le azioni sono nominative ma potranno essere trasformate al portatore ove la legge lo consentisse e sono liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge. Oltre

alle azioni ordinarie, la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi.

La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'art. 2349, primo comma del codice civile.

La Società può emettere nel rispetto dei requisiti di legge strumenti finanziari.

L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dall'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.

La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge.

La Società con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili o warrants nel rispetto dei requisiti di legge.

ASSEMBLEE

ART. 8

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell'art. 2366, secondo comma, c.c. e art. 125bis TUF.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, quando ne ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria può venire convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 9

Le Assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, esse possono inoltre essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea a richiesta dei Soci secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2367 C.C.

ART. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona designata dall'Assemblea.
L'Assemblea nominerà un segretario anche non Socio.

ART. 11

Sono legittimati all'intervento in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83sexies TUF. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c. e 135novies TUF.
Il Consiglio di Amministrazione preciserà nell'avviso di convocazione le modalità di notifica elettronica delle deleghe di voto.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

ART. 12

I verbali delle Assemblee sono redatti, approvati e firmati dal presidente e dal Segretario, salvo le disposizioni di legge che prescrivono la redazione notarile dei verbali.

ART. 13

Ogni azione dà diritto a un voto.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda e nelle successive convocazioni secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge e delibera in prima, seconda e nelle successive convocazioni con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile, oscillante tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 19 (diciannove), che verrà fissato di volta in volta in funzione di quanto previsto dalla presente clausola.

Salvo il caso in cui il numero degli Amministratori venga aumentato (comunque sino al massimo di 19 (diciannove) per effetto di quanto previsto qui di seguito, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 7 (sette) componenti.

L'Assemblea ordinaria provvede all'elezione, con voto palese, degli Amministratori sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi dell'art. 147-ter, 1-bis, TUF, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati e dovrà includere e indicare espressamente (i) almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati pari a 7 (sette) ovvero (ii) almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati superiore a 7 (sette).

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale, a carattere economico, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae dei candidati.

Avranno diritto di presentare liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio regolamento. Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste, stabilita ai sensi di quanto precede, sarà specificata nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire,

presso la sede sociale, copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia.

Unitamente a ciascuna lista, ed a pena di inammissibilità della medesima, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente di volta in volta per ricoprire la carica di consigliere, inclusi quelli relativi allo stato di indipendente per i candidati così qualificati.

Gli amministratori nominati debbono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Gli Amministratori saranno tratti da ciascuna lista, secondo la procedura di seguito indicata, nel rispetto dell'ordine progressivo indicato in ciascuna lista.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(a) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società, intendendo per tale il capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto per la nomina degli amministratori, superiore al 30% (la Lista di Maggioranza 30), da tale lista verranno tratti 6 (sei) componenti del Consiglio d'Amministrazione;

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore rispetto alla Lista di Maggioranza 30 che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e il 7° amministratore verrà tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza 30;

qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista;

- diversamente, nel caso in cui vi sia più di una lista ulteriore (rispetto alla Lista di Maggioranza 30) che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero di amministratori sarà aumentato e un componente del Consiglio di

Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste, in aggiunta ai 6 (sei) designati dalla Lista di Maggioranza 30. Resta peraltro inteso che laddove vi siano 5 (cinque) o più di 5 (cinque) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza 30, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza 30 sia sempre superiore di 2 (due) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione;

(b) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società inferiore al 30%, ma comunque superiore al 15% (la Lista di Maggioranza), da tale lista verranno tratti 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione;

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e in questo caso il 6° e il 7° amministratore verranno tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza;

- diversamente nel caso in cui vi siano 2 (due) o più liste ulteriori (rispetto alla Lista di Maggioranza) che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero di amministratori resterà fissato in 7 (sette) e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano 2 (due), ovvero sarà aumentato e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano più di 2 (due), in aggiunta ai 5 (cinque) designati dalla Lista di Maggioranza. Resta peraltro inteso che laddove vi siano più di 4 (quattro) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza sia sempre superiore di 1 (una) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso invece di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola lista, in base al numero

di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge:

- l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti verranno tratti dalla lista risultata prima per numero di voti (a condizione che dalla stessa sia stato tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 5 (cinque)), mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto, con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio d'Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge.

- ove mancassero le condizioni per l'applicazione della procedura descritta nel paragrafo precedente, il primo Amministratore indipendente mancante verrà tratto dalla lista risultata prima per numero di voti, mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. Ove necessario, il secondo Amministratore indipendente mancante verrà tratto - utilizzando il meccanismo di sostituzione sopra delineato - dalla lista risultata seconda per numero di voti.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento per voto di lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge ed allo Statuto.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Per la sostituzione di Amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a cessare, si provvede ai sensi dell'art. 2386 codice civile alla nomina quale Amministratore del primo dei candidati non eletti dalla lista cui apparteneva il cessato Amministratore,

qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza ed in ogni caso rispettando il numero minimo di amministratori indipendenti disposto dalla normativa vigente e la procedura prevista a tal fine dal presente articolo 15; nonché nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. L'Amministratore nominato dall'Assemblea in sostituzione di altro scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Presidente, da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi del presente articolo 15, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione valgono le norme di cui all'art. 2388 del C.C., fermo restando che le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- i. ogni questione concernente investimenti e/o disinvestimenti di importo superiore a Euro 10.000.000 ovvero, se inferiore, all'importo corrispondente al 20% dell'attivo patrimoniale della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- ii. approvazione del budget e del business plan della società (che dovranno essere comprensivi del piano di investimenti e del piano finanziario);
- iii. proposte di modifiche dello statuto sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Saranno validamente adottate con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari al numero di Consiglieri presenti, ridotto di 1 (una) unità.

Esso viene convocato dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dagli Amministratori delegati, ove nominati, periodicamente ovvero ogni qual volta ciò sia reputato opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato esecutivo, possono altresì essere convocati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci. Il Consiglio viene convocato con avviso da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno sette giorni prima dell'adunanza contenente una sommaria indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni.

La convocazione viene fatta nei termini sopra previsti, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, o messaggio di posta

elettronica con conferma della avvenuta ricezione della convocazione.

In difetto di avviso il Consiglio sarà legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, purché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, aventi diritto all'intervento, siano stati informati della riunione e dei punti all'ordine del giorno, e gli eventuali assenti abbiano espresso per iscritto, tramite lettera, facsimile, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo, di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per video o tele conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 16

Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da non più di altri quattro amministratori, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 del C.C.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza.

Le cariche di presidente e vicepresidente sono cumulabili con quelle di Amministratore Delegato. Gli Amministratori Delegati e, ove nominato il Comitato Esecutivo, riferiscono al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite periodicamente ed almeno ogni trimestre in coincidenza della riunione del Consiglio.

Il Consiglio può pure nominare Direttori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria), previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studi professionali. La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse soltanto le deliberazioni che la legge riserva alla assemblea dei Soci. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà attribuire agli stessi compensi, partecipazione agli utili e stipulare a loro favore polizze integrative per il periodo di durata della carica.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- (i) la decisione di fusione nei casi di cui gli articoli 2505 e 2505-bis;
- (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci;
- (iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

(v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della provincia.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente e, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e

patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in cui essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e controllo.

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'articolo 2421 del C.C.

ART. 18

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano anche agli Amministratori Delegati.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 19

Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di uno Supplente.

Essi restano in carica per un triennio che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.

Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale stabilita dalla

Consob con proprio regolamento.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario controllante ai sensi dell'art. 2359 del ce. e le controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e sue successive modifiche ed integrazioni, non possono presentare, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista, a pena di inammissibilità per tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Le liste devono essere depositate ai sensi degli articoli 148, comma secondo, e 147-ter TUF.

La lista per la presentazione della quale non siano osservate le previsioni dei precedenti commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea

che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza.

In caso di parità di voti fra le liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea tra le liste che hanno conseguito lo stesso numero di voti.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste stesse possano essere presentate fino al quinto giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale.

In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige

il verbale» al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

REVISIONE LEGALE

ART. 20

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta al registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

ART. 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti: il 5% {cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle azioni possedute salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

RECESSO

ART. 23

Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Il diritto di recesso è esercitato nei modi e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 24

La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni nonché alle norme speciali, anche regolamentari, vigenti in materia.

ART. 26

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i Liquidatori oppure tra gli Amministratori e i Sindaci e/o i Liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, esecuzione,

interpretazione del presente statuto dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia in virtù di norme imperative deferita ad altro giudice, è deferita alla competenza esclusiva del Foro ove la Società ha la sua sede.